

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

soltanto di forma all'articolo 31, lo rileggo. Ecco quale sarebbe la nuova dizione:

« Art. 31. Le sovvenzioni volontariamente votate dai comuni e dalle provincie per le linee contemplate nella tabella annessa all'articolo 2 sono integralmente devolute allo Stato.

« In luogo però delle sovvenzioni che riguardano la linea di cui al n° 8 della predetta tabella è stabilito un concorso nella spesa di costruzione della somma di lire 10,745,000, da dividersi fra i corpi morali interessati colle norme di riparto fissate dall'articolo 4.

« Le sovvenzioni votate per le linee delle altre categorie sono parimenti devolute allo Stato fino alla concorrenza delle rispettive quote di contributo dovute a norma della presente legge.

« Per sopperire al pagamento degli oneri predetti, le provincie e i comuni potranno valersi delle disposizioni di cui all' articolo 28; e per quelli che riguardano le linee di cui all'articolo 2, potranno valersi anche del termine indicato nell'articolo 4. »

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 31, del quale ho dato lettura:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora, essendo presente il ministro delle finanze, riprenderemo la discussione degli articoli sospesi.

È stata sospesa la discussione dell'articolo 28, sul quale è proposto un emendamento dell'onorevole Mancardi.

ALLIEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Allievi domanda di parlare sull'articolo 28?

ALLIEVI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Io comprendo benissimo perchè la Camera desideri di affrettare la fine di questa discussione, ma bisogna che essa permetta che io esponga alcune osservazioni intorno alla forma, alle condizioni della grossa operazione finanziaria di un miliardo e mezzo che a questa legge si accompagna. Mi pare quasi nella convenienza della Camera stessa di soffermarsi un momento per indagare se la forma adottata per questa grande operazione finanziaria, sia la più propria, e sia tale da lasciarci tranquilli nelle sue conseguenze per l'avvenire.

Io riconosco che per la forma con la quale si vogliono procacciare questi, che dirò 1500 milioni per rotondità di cifra, mediante cioè emissione di obbligazioni speciali ammortizzabili e pagabili in valuta legale, c'è stato una specie di accordo fra tutti i ministri, i quali successivamente hanno fatto delle proposte per nuove costruzioni di ferrovie. A co-

minciare dall'onorevole Spaventa nelle sue convenzioni del 1874, e venendo fino all'onorevole Depretis, all'onorevole Baccarini e alla Commissione attuale, tutti si sono trovati d'accordo per emettere delle obbligazioni ferroviarie, le quali siano ammortizzabili e pagabili in valuta legale, ossia in carta.

Io non ricorderò alla Camera quanti e quali fossero i dubbi sollevati all'epoca dell'attuazione del corso forzoso, per sapere se il Governo italiano era o pur no obbligato a pagare in oro le cedole del consolidato all'estero. Comunque si svolgessero le considerazioni pro e contro in quella grave questione, che più volte è stata dibattuta anche davanti alla Commissione del bilancio, prevalse il principio di un ossequio scrupoloso alla fede pubblica, e di rispetto supremo della parola, la quale era scritta sui nostri titoli del debito pubblico. Noi siamo entrati, quindi, rispetto al pagamento delle cedole del nostro consolidato, in una condizione un po' anormale, eccezionale, non conosciuta, e non usata in nessun altro paese; onde è che le nostre cedole sono pagabili in oro all'estero, in carta all'interno. E questa apparente ingiustizia, questa che è certo una anormalità, ha, come tutte le cose umane, prodotto, insieme ad alcuni inconvenienti, anche alcuni benefizi. Tra gli altri ha prodotto il benefizio di stabilire una comunicazione perpetua tra il mercato italiano ed il mercato estero; e, come dissi altra volta alla Camera, di attenuare perciò in qualche modo le oscillazioni dell'aggio.

Io non dirò che, in assoluto, la comunicazione stabilita tra il mercato nazionale e quello estero, abbia influito a diminuire l'aggio, ma ha influito certamente a diminuirne le oscillazioni. Le negoziazioni che per effetto di questo trattamento hanno luogo nei rapporti fra l'Italia e l'estero, stabiliscono delle perenni compensazioni tra i nostri mercati e i mercati stranieri. Ed è forse perciò che noi non abbiamo veduto, in tanti anni da che c'è il corso forzoso, nessuna di quelle esacerbazioni che hanno dovuto subire alcuni altri paesi, dove è pure il corso forzoso, come, per esempio, l'Austria e la Russia.

È vero però che quelle nazioni si sono trovate più che noi davanti a pericolose apprensioni di politica e di guerra; ma anche fuori di queste contingenze quei paesi furono provati da tali vicende nella esacerbazione dell'aggio, molto superiori a quelle che abbiamo dovuto subire noi, anche quando le condizioni della nostra finanza non erano punto liete, e quando noi dovevamo lottare contro tutte le difficoltà del disavanzo. Ora io apprezzo il motivo, pel quale si vogliono emettere delle obbligazioni pagabili in moneta legale, onde, cioè, dimi-